

COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO CESENATE

COMUNI DI:

**BAGNO DI ROMAGNA – BORGHI – MERCATO SARACENO –
RONCOFREDDO – SARSINA – SOGLIANO AL RUBICONE –
VERGHERETO**

PROVINCIA DI FORLI' - CESENA

**Regolamento per la concessione di contributi relativi a mutui e
di incentivi all'occupazione a favore delle imprese artigiane,
piccole e medie imprese industriali, agricole e commerciali**

Approvato con deliberazione C.C. n. 66 del 30.11.2000

Finalità del regolamento

La Comunità Montana dell'Appennino Cesenate, i Comuni di Bagno di Romagna, Borghi, Mercato Saraceno, Roncofreddo, Sarsina, Sogliano al Rubicone e Verghereto e la Provincia di Forlì-Cesena favoriscono lo sviluppo di imprese artigiane, piccole e medie imprese industriali, commerciali e agricole operanti nel territorio attraverso incentivi per investimenti e per l'assunzione di nuove unità lavorative.

Titolo primo: contributi relativi a mutui.

Art. 1) Contributi :

Gli Enti summenzionati definiscono gli stanziamenti necessari a consentire l'erogazione di mutui a tasso agevolato in favore di imprese operanti nel territorio di pertinenza, che intendono realizzare le iniziative indicate nel successivo articolo 3.

Saranno finanziati i mutui concessi dagli istituti di credito convenzionati; tali istituti di credito concorderanno con la C. M. , il miglior tasso da applicare alle operazioni di credito e la coadiuveranno nella fase conclusiva dell'istruttoria delle relative pratiche.

I contributi saranno concessi fino ad esaurimento della dotazione finanziaria sulla base della stipulazione e della concreta erogazione di prestiti bancari garantiti, sia pure in misura parziale da cooperative di garanzia fidi o consorzi fidi e seguendo l'ordine cronologico di perfezionamento delle pratiche. L'ammontare del contributo in conto capitale da determinarsi secondo i criteri di seguito indicati, è comunque rapportato all'entità del finanziamento a prescindere dalla quota effettivamente garantita dagli organismi summenzionati.

Art. 2) soggetti beneficiari

Sono ammessi ai benefici di cui al presente regolamento, per le iniziative di cui all'art. 3), gli imprenditori del settore artigianale, della piccola e media impresa industriale, agricola e commerciale che:

- a) sono titolari di imprese aventi sede operativa nei comuni della C.M.;
- b) sono titolari di imprese aventi sede legale ed operativa in altri comuni, ma intendono trasferirla nel territorio della C.M.

La concessione dei benefici in favore dei soggetti di cui al punto b) è subordinata alle seguenti condizioni:

- che i contributi vengano utilizzati per iniziative ricadenti nell'ambito del territorio della C.M.;
- che l'effettivo svolgimento dell'attività produttiva nell'ambito di tale territorio abbia inizio, pena la decadenza dai benefici, entro il termine di un anno dalla concessione del mutuo.

Nei casi di cui al punto b) l'istituto di credito convenzionato avrà l'onere di verificare l'effettivo trasferimento della sede legale ed operativa dell'impresa beneficiaria nel territorio della C.M., acquisendo la documentazione che riterrà opportuna.

Nell'eventualità che, entro il predetto termine di anni uno, non venisse effettuato tale trasferimento, l'istituto di credito, previa comunicazione alla C.M., recupererà la somma dalla stessa versata addebitandola all'imprenditore.

Il contributo è concedibile a imprese individuali, società di persone e di capitali, consorzi e cooperative, ma è subordinato alla condizione che i richiedenti dimostrino, al momento della presentazione dell'istanza di contributo, di possedere:

Per gli artigiani:

l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane di cui alla Legge 8 Agosto 1985 n. 443.

Per le piccole e medie imprese industriali:

i requisiti di cui al Decreto del Ministero dell'Industria 1^a giugno 1993 (G.U. 30/06/93 - n. 151).

Per gli agricoltori:

la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, di coltivatore diretto.

Per i commercianti:

l'iscrizione o l'avvenuta presentazione di iscrizione al registro delle imprese di cui alla Legge 29 dicembre 1993 n. 580.

Art. 3) iniziative ammesse a contributo

Saranno concessi contributi per il credito di esercizio e acquisto di scorte per un importo massimo di venti milioni e per investimenti di importo minimo di venti milioni e massimo di cento milioni per la futura realizzazione di interventi giudicati

tecnicamente idonei a garantire l'espansione produttiva dell'azienda, e/o per l'acquisizione e l'adeguamento di immobili, attrezzature e impianti alle normative sanitarie e di sicurezza, sentito il parere del comitato per il credito di cui al successivo art. 5) che, nell'esame delle domande si atterrà ai seguenti criteri:

Artigiani:

- concessione di prestiti di ammontare fino al 100% della spesa ammessa e, comunque, per un importo massimo di cento milioni al netto dell'IVA, comprendente l'acquisto di immobili, attrezzature, arredi, automezzi (escluse le autovetture) e macchinari nuovi;
- concessione di prestiti di ammontare non superiore al 70% della spesa ammessa e, comunque, per un importo massimo venti milioni al netto dell'IVA, per la costituzione di scorte di materie prime destinate alla produzione e/o alla lavorazione.
- concessione di prestiti di ammontare per un importo massimo di venti milioni per operazioni di credito d'esercizio. Sono definiti tali i finanziamenti concessi per sopperire a carenze di liquidità aziendale.

Agricoltori:

- concessione di prestiti fino al 100% della spesa ammessa e, comunque, per un importo massimo di cento milioni al netto dell'IVA, comprendente l'acquisto di immobili, fondi, attrezzature, automezzi (escluse le autovetture) e macchinari nuovi tecnicamente idonei a garantire l'espansione produttiva dell'azienda. Per le imprese agricole che, ai sensi di legge, sono classificate aziende agrituristiche, oggetto d'intervento possono essere anche la ristrutturazione di edifici destinati ad agriturismo e l'acquisto delle relative attrezzature e arredi;
- concessione di prestiti fino al 70% della spesa ammessa e, comunque, per un importo massimo di venti milioni al netto dell'IVA per l'espianto di vigneti non più produttivi o di scarsa qualità, e successivo impianto di nuovi vitigni a denominazione d'origine controllata, per l'impianto di frutteti, oliveti, castagneti, tartufaie, piante officinali e ortaggi. per l'acquisto di animali da carne e per la produzione del latte, per la costituzione di scorte di sementi, concimi e fertilizzanti destinati alla produzione e lavorazione.
- concessione di prestiti di ammontare per un importo massimo di venti milioni per operazioni di credito d'esercizio. Sono definiti tali i finanziamenti concessi per sopperire a carenze di liquidità aziendale.

Commercianti:

- concessione di prestiti di ammontare non superiore al 100% della spesa ammessa e, comunque, per un importo massimo di cento milioni al netto dell'IVA, comprendente l'acquisto di negozi, magazzini, depositi, attrezzature, arredi, automezzi (escluse le autovetture) e macchinari nuovi, tecnicamente idonei a garantire l'espansione produttiva dell'azienda e a favorire il rinnovamento della rete distributiva all'ingrosso, dei pubblici esercizi e del commercio al dettaglio, in sede fissa o su aree pubbliche;

- concessioni di prestiti di ammontare non superiore al 70% della spesa ammessa e, comunque, per un importo massimo di venti milioni al netto dell'IVA, per la costituzione di scorte di merci destinate alla vendita ;

- concessione di prestiti di ammontare per un importo massimo di venti milioni per operazioni di credito d'esercizio. Sono definiti tali i finanziamenti concessi per sopperire a carenze di liquidità aziendale.

Non sono accoglibili, perché ritenute di carattere non prioritario, in relazione ai fini perseguiti dalla C.M., le richieste presentate da agenti di commercio e da agenti di affari in mediazione, iscritti negli appositi ruoli tenuti dalla CCIAA.

Piccole e medie industrie:

- concessione di prestiti di ammontare non superiore al 100% della spesa ammessa e, comunque, per un importo massimo di cento milioni al netto dell'IVA, comprendente l'acquisto di immobili, attrezzature, automezzi (escluse le autovetture) e macchinari nuovi tecnicamente idonei a garantire l'espansione produttiva dell'azienda;

- concessione di prestiti di ammontare non superiore al 70% della spesa ammessa e, comunque, per un importo massimo di venti milioni al netto dell'IVA, per la costituzione di scorte di materie prime destinate alla produzione e alla lavorazione in relazione alle caratteristiche del ciclo produttivo dell'impresa richiedente;

- concessione di prestiti di ammontare per un importo massimo di venti milioni per operazioni di credito d'esercizio. Sono definiti tali i finanziamenti concessi per sopperire a carenze di liquidità aziendale.

Norme Generali

E' escluso dal finanziamento ogni intervento per il quale l'imprenditore abbia ottenuto contributi previsti da leggi statali, regionale o da normative comunitarie sul medesimo investimento.

Fatta salva ogni altra condizione di ammissibilità al contributo posta dal presente regolamento, le operazioni di finanziamento ammissibili a contributo sono unicamente costituite da quelle perfezionate a partire dal 1° gennaio dell'anno 1999, intendendo con ciò far riferimento alla data di effettiva erogazione del finanziamento.

Si escludono pertanto gli investimenti retroattivi.

Art. 4) ammontare e durata

L'ammontare del contributo in conto capitale da determinarsi secondo i criteri di seguito indicati, è comunque rapportato all'entità del finanziamento a prescindere dalla quota effettivamente garantita dagli organismi summenzionati.

Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo le operazioni di finanziamento sono contraddistinte secondo le tipologie di seguito descritte:

- operazioni di credito per investimenti per un importo minimo di venti milioni e massimo di cento milioni, rimborsabili nel periodo massimo di 60 mesi;
- operazioni di credito d'esercizio per un importo massimo di venti milioni e rimborsabili nel periodo massimo di 24 mesi.

Le operazioni di finanziamento che per importo o periodo di ammortamento risultino superiori ai parametri predeterminati o all'importo complessivo previsto, possono essere ammesse a contributo limitatamente agli importi massimi fissati dal presente regolamento.

L'ammontare dei contributi concedibili è determinato in quota percentuale sul finanziamento erogato nella misura di seguito indicata:

1. credito per investimenti: abbattimento del 4%
2. credito di esercizio, e per acquisto scorte: abbattimento del 3%

L'importo massimo di contributo concedibile è definibile in rapporto ad un ammontare di finanziamento pari a cento milioni, quest'ultimo derivante anche dalla sommatoria delle tipologie sopraindicate.

L'importo minimo del contributo è concedibile per gli investimenti di almeno venti milioni.

Non vi è importo minimo per il credito di esercizio.

Il contributo sarà versato in un'unica soluzione dopo avere rendicontato l'intervento per l'investimento e l'approvazione della pratica per liquidità di esercizio.

Le operazioni di mutuo potranno essere sottoscritte sotto forma di mutuo chirografario, della durata minima di tre anni e massima di cinque, o di mutuo ipotecario, della durata minima di cinque anni e massima di sette con rate costanti, posticipate semestrali.

Art. 5) Comitato per il Credito

Presso la C.M. è costituito un comitato per il credito con la funzione di fornire alla stessa parere obbligatorio sull'ammissibilità delle richieste di contributo, di cui al primo e secondo titolo del presente regolamento, e qualora se ne ravvisasse la necessità anche in merito alle priorità di accoglimento delle richieste stesse.

Il comitato valuterà negativamente le richieste che non offrano sufficienti garanzie di fattibilità e quelle giudicate non in sintonia con gli scopi che si prefigge il presente regolamento.

Al fine di acquisire direttamente elementi di valutazione sulle iniziative finanziabili, il comitato potrà delegare uno o più dei suoi componenti ad effettuare sopralluoghi presso le imprese richiedenti ed eventuali supplementi di istruttoria al fine di accertare l'effettiva destinazione del prestito.

Il comitato per il credito è così composto:

- un rappresentante della C.M. con funzioni di presidente;
- un rappresentante dell'Amministrazione Provinciale;
- un rappresentante del comune di volta in volta interessato all'esame delle pratiche di imprenditori che ricadono nell'ambito del territorio di sua competenza.
- un tecnico della C.M. con funzioni di segretario.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del comitato.

Il comitato delibera con la maggioranza assoluta dei presenti; l'astensione nelle votazioni equivale a voto contrario.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'ordine del giorno deve essere inviato ai membri del comitato almeno otto giorni prima di ciascuna riunione.

Art. 6) Presentazione delle domande e loro istruttoria

Le domande dei soggetti interessati, redatte in duplice copia, dovranno essere inoltrate alla C.M. corredate da:

- a) documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all' art. 2);
- b) dichiarazione del richiedente, sostitutiva dell'atto notorio, inerente l'assenza di altri finanziamenti pubblici per l'iniziativa oggetto dell'istanza ;
- c) relazione del richiedente descrittiva dell'iniziativa oggetto di finanziamenti e dell'attività svolta dall'impresa. La relazione dovrà indicare le finalità del contributo e dimostrare l'idoneità dell'iniziativa a favorire l'espansione produttiva dell'azienda;
- d) documentazione fiscale, amministrativa o di altra natura inerente l'iniziativa, quale:
preventivi di spesa, contratti preliminari d'acquisto di immobili, fatture quietanzate etc.
- e) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa di garanzia fidi alla quale l'impresa è associata in cui sia dichiarato:

- che l'impresa richiedente il contributo (da specificarsi nella sua esatta denominazione o ragione sociale, sede legale ed operatività) è associata, per l'anno in corso alla cooperativa stessa ;
- la tipologia dell'operazione di finanziamento alla quale l'impresa è stata ammessa con riferimento alle definizioni sopra riportate ,
- la data di erogazione del finanziamento da parte dell'Istituto di credito,
- l'ammontare del finanziamento concesso,
- il periodo di restituzione del finanziamento;
- l'avvenuta copertura fideiussoria del finanziamento, sia pure parziale;

Il contributo verrà concesso sul finanziamento erogato dall'Istituto a condizione che all'atto dell'erogazione l'azienda dimostri con fatture l'entità dell'investimento.

Le operazioni di finanziamento ammissibili sono unicamente costituite da quelle perfezionate dalla data di delibera del fondo .

Il segretario del comitato per il credito dovrà effettuare le seguenti operazioni:

1. annotare in apposito registro, in ordine cronologico, le domande pervenute;
2. curare l'istruttoria delle domande, verificare la completezza della documentazione allegata e fornire un parere conclusivo,
3. richiedere all'interessato la documentazione mancante;
4. richiedere all'interessato la documentazione mancante;
5. predisporre l'ordine del giorno per le riunioni del comitato per il credito, che sarà convocato dal Presidente.

Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in giorni sessanta. Detto termine comincerà a decorrere dal momento in cui la domanda perverrà all'amministrazione della C.M. regolare e completa di tutta la documentazione richiesta dal presente regolamento.

Qualora la domanda sia irregolare o la documentazione incompleta, il segretario ne darà comunicazione all'interessato, indicandone le irregolarità e le incompletezze riscontrate e assegnando un termine (di regola giorni 30) per provvedere alla relativa integrazione.

In questa ipotesi il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o completata . Se l'interessato lascerà decorrere inutilmente il termine che gli sarà assegnato dal comitato , la richiesta si intenderà, ad ogni effetto, come rinunciata e il procedimento sarà tacitamente concluso.

La Cooperativa di garanzia Fidi o il Consorzio fidi procederanno all'esame, sotto il profilo del rischio, delle richieste che le perverranno, comunicandone gli esiti alla C.M. e all'Istituto di credito, sia nel caso che la richiesta venga accolta, sia nel caso la medesima venga respinta.

L'Istituto di credito procederà all'esame, sotto il profilo del rischio, delle richieste che gli perverranno, comunicandone gli esiti alla C.M. e alla Cooperativa di garanzia Fidi o al Consorzio fidi , sia nel caso che la richiesta venga accolta, sia nel caso la medesima venga respinta.

La C.M. assumerà la determinazione conclusiva in ordine alla richiesta pervenuta dopo aver acquisito il parere del comitato per il credito e darà comunicazione:

- solo all'interessato per le richieste respinte,
- all'interessato, all'Istituto di credito e alla Cooperativa di Garanzia Fidi o Consorzio fidi per le richieste accolte.

Al momento dell'erogazione del finanziamento, l'Istituto di credito invierà alla C.M. il relativo piano di ammortamento nonché copia delle fatture, dei rogiti e della restante documentazione comprovante la spesa.

Semestralmente l'Istituto di credito invierà alla C.M. una nota contenente l'elenco delle operazioni completate, delle domande respinte e di quelle in istruttoria.

Art. 7) Decadenza dai contributi

Qualora il beneficiario, in vigore del contratto di mutuo, cessi definitivamente l'attività imprenditoriale o trasferisca fuori dal territorio dei Comuni facenti parte della C.M. la propria sede legale od operativa, decadrà automaticamente dai benefici ricevuti. Decadrà anche qualora abbia fornito indicazioni non veritiere, tali da indurre l'amministrazione in grave errore.

La decadenza dai contributi comporta inoltre l'esclusione dell'imprenditore da ogni contributo previsto dal presente regolamento per il periodo di cinque anni da computarsi dalla pronuncia di decadenza.

Annualmente l'Istituto di credito convenzionato avrà l'onere di verificare l'effettiva attività dell'impresa e il mantenimento della sede legale ed operativa del beneficiario nei Comuni facenti parte della C.M., acquisendo a tal fine la documentazione che riterrà opportuna.

Qualora si riscontrassero fatti comportanti la decadenza dal diritto di percepire i contributi, l'Istituto di credito convenzionato ne darà notizia all'amministrazione della C.M. e recupererà tutte le somme dalla stessa versate e le addebiterà all'imprenditore con effetto dalla scadenza della prima rata successiva all'evento comportante la decadenza.

Verifiche sull'effettivo esercizio dell'attività imprenditoriale nel territorio dei Comuni facenti parte della C.M. potranno essere disposte d'ufficio dall'amministrazione dei Comuni stessi o dalla C.M.

Non si concretizza l'ipotesi di decadenza dai benefici nei seguenti casi:

- a) stipula di un contratto di affitto d'azienda o di ramo aziendale;
- b) modifica della ragione sociale o della distribuzione delle quote sociali;
- c) nuova titolarità dell'azienda per causa di morte.

Nell'eventualità che le operazioni di finanziamento non vengano attivate entro il termine perentorio di anni uno, decorrente dall'avvenuta conoscenza da parte del richiedente dell'accoglimento della sua domanda, il richiedente medesimo decadrà dal beneficio di cui al presente regolamento. Detto termine potrà essere prorogato per un congruo periodo e per oggettivi e straordinari eventi con delibera della Giunta della C.M. , sentito il parere del comitato per il credito.

Titolo secondo: contributi in favore dell'occupazione

Art. 8) Contributi in favore dell'occupazione

La C.M. e le Amministrazioni Comunali facenti parte della C.M. definiscono l'ammontare degli stanziamenti finalizzati ad incentivare le assunzioni di personale e comunque ad incrementare il numero degli addetti che operano nelle imprese aventi sede legale ed operativa nei Comuni facenti parte della C.M. , rispetto a quelli in forza l'anno precedente.

Sarà possibile accedere ai contributi per gli imprenditori che:

1. assumono, a tempo indeterminato, cittadini residenti nei Comuni facenti parte della C.M. . L'impresa che beneficia dell'incentivo di cui al presente punto deve impegnarsi a non licenziare il lavoratore, per l'assunzione del quale ha ottenuto l'incentivo, per almeno 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di assunzione . Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la revoca dell'incentivo e la restituzione di tutte le somme introitate. La restituzione di tali somme sarà garantita da fideiussione bancaria o assicurativa pari all'importo del contributo ricevuto. Lo svincolo di detta fideiussione sarà effettuato dalla C.M. allo scadere del triennio successivo all'assunzione, sulla base di idonea documentazione prodotta dall'interessato.
2. assumono, durante il periodo estivo, per la durata minima di 60 (sessanta) giorni , studenti.

Art. 9) Soggetti beneficiari

Sono ammessi ai benefici di cui al presente titolo, per le iniziative di cui all'articolo 8), gli imprenditori del settore artigianale agricolo, della piccola e media impresa industriale e commerciale , le cui aziende abbiano sede legale ed operativa nei Comuni facenti parte della C.M. e che posseggano le caratteristiche descritte al precedente articolo 2).

Per quanto concerne i dipendenti di aziende agricole, si precisa che due devono svolgere almeno 151 (centocinquantuno) giornate di lavoro ed il contributo per azienda sarà assegnato per un massimo di 3 (tre) unità .

Art. 10) Ammontare e durata

I soggetti di cui all'articolo 9) possono ottenere un contributo :

a) pari al 50% (cinquantapercento) degli oneri sociali, previdenziali ed assistenziali posti a loro carico, fino al limite massimo di lire 2.000.000 (due milioni) annui, per ogni unità lavorativa assunta a tempo indeterminato nell'anno precedente alla presentazione della domanda , frazionabili in mensilità, in relazione alla durata dell'assunzione, nei casi descritti al punto 1. del precedente articolo 8);

b) pari a lire 400.000 (quattrocentomila) per ogni studente assunto, per almeno due mesi, nei casi descritti al punto 2. dell'articolo 8).

Per ogni soggetto assunto, nei casi di cui al precedente punto a), il contributo potrà essere erogato per la durata massima di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di assunzione.

In ogni caso, le unità lavorative dovranno risiedere nei Comuni facenti parte della C.M.

Art. 11) Presentazione delle domande e loro istruttoria

Le domande dei soggetti interessati dovranno essere inoltrate alla C.M. entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo in cui è stata effettuata l'assunzione, corredate da:

- documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2);
- dichiarazione, sostitutiva dell'atto notorio, con la quale il richiedente attesti:
 1. di non aver licenziato personale , salvo che per giusta causa o per raggiungimento dei requisiti del pensionamento di vecchiaia, nei dodici mesi antecedenti all'assunzione del personale per il quale si richiede il contributo;
 2. di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e di aver rispettato i contratti collettivi nazionali di lavoro;
 3. che il personale assunto non è parente o affine, fino al terzo grado, del titolare dell'impresa o dei soci o dei relativi coniugi;
 4. che il personale assunto non proviene da imprese di cui il richiedente faccia parte o nelle quali abbia partecipazioni;
 5. l'assenza di altri finanziamenti pubblici per le assunzioni oggetto di richiesta;
 6. l'indicazione del periodo di assunzione.
- copia del libro matricola e dei libri paga;
- l'attestazione comprovante la frequenza scolastica, nel corso dell'anno di assunzione, per i soggetti di cui al punto 2. dell'articolo 8);

Il segretario del comitato per il credito dovrà effettuare le seguenti operazioni:

1. annotare in apposito registro, in ordine cronologico, le domande pervenute;
2. curare l'istruttoria delle domande e verificare la completezza della documentazione allegata;
3. accertare d'ufficio che i dipendenti assunti risiedano nei Comuni facenti parte della C.M.;
4. comunicare al richiedente l'avvio del procedimento nei tempi e secondo le modalità indicate nella legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
5. richiedere all'interessato la documentazione mancante;
6. predisporre l'ordine del giorno per le riunioni del comitato per il credito di cui al precedente articolo 5).

Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in giorni sessanta .

Detto termine comincerà a decorrere dal momento in cui la domanda perverrà alla C.M. regolare e completa di tutta la documentazione richiesta dal presente regolamento.

Qualora la domanda sia irregolare o la documentazione incompleta, il segretario del comitato per il credito ne darà comunicazione all'interessato, indicando le irregolarità e le incompletezze e assegnando un termine (di regola di giorni 30) per provvedere alla relativa integrazione . In questa ipotesi il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o completata . Se l'interessato lascerà decorrere inutilmente il termine che gli sarà assegnato dal segretario del comitato per il credito, la richiesta si intenderà, ad ogni effetto, come rinunciata e il procedimento sarà tacitamente concluso.

Il termine assegnato dal segretario del comitato per il credito per la regolarizzazione della domanda o per la presentazione della documentazione a suo corredo, potrà essere motivatamente prorogato per una sola volta e per non più di trenta giorni.

La C.M. assumerà la determinazione conclusiva in ordine alla richiesta pervenuta dopo aver acquisito il parere del comitato per il credito.

Per le domande accolte sarà emesso apposito mandato di pagamento, previa liquidazione della relativa nota contabile da parte della C.M.

La liquidazione di detta nota contabile sarà effettuata dopo l'acquisizione della fideiussione di cui al punto 1. del precedente articolo 8).

Titolo terzo: norme comuni e transitorie

Art. 12) Priorità nell'accoglimento delle domande

Nell'eventualità che gli stanziamenti di cui agli articoli 1) e 8) non siano sufficienti ad assicurare il finanziamento di tutte le richieste pervenute la C.M. formulerà una graduatoria di priorità delle domande, sentito il parere del comitato per il credito.

Art. 13) Azioni di tutela

La C.M. si riserva la facoltà di verificare la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte dai richiedenti.

In caso di false dichiarazioni saranno applicate le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, aggiornata con le modifiche apportate dalla legge 15 maggio 1997 n. 127, fatte comunque salve le azioni per il recupero delle somme versate a titolo di contributo.

Art. 14) Rapporti con gli Istituti di credito convenzionati

Per tutta la durata del mutuo, gli Istituti di credito convenzionati con la C.M. s'impegnano a praticare al beneficiario il tasso d'interesse concordato con la C.M. stessa, con l'esclusione di qualsiasi altro addebito per commissioni, provvigioni, ecc., salvo il costo delle cambiali e degli eventuali oneri fiscali.

Gli stessi Istituti di credito s'impegnano a :

- collaborare con la C.M. nella fase conclusiva delle pratiche di mutuo;
- verificare annualmente l'effettivo svolgimento dell'attività imprenditoriale nel territorio dei Comuni facenti parte della C.M. ;
- segnalare alla C.M. i casi di decadenza;
- accreditare in favore della C.M.: le somme da questa versate , qualora si riscontrassero, in capo al beneficiario, fatti comportanti la decadenza dal diritto di percepire i contributi.

L'Istituto di credito, dovrà dichiarare di conoscere, accettare e rispettare le norme contenute nel presente regolamento.

Art. 15) Forme di pubblicità

Al fine di assicurare idonee forme di pubblicità e di informazione ai potenziali beneficiari dei contributi, la C.M. e le amministrazioni comunali facenti parte della C.M. stessa provvederanno ad affiggere un congruo numero di manifesti contenenti :

- l'ammontare delle somme stanziare in bilancio per i contributi sui mutui e in favore dell'occupazione;
- l'indicazione dei soggetti beneficiari;
- l'elencazione delle iniziative ammesse a contributo;
- il tasso di interesse praticato, le condizioni generali del mutuo e l'Istituto di credito convenzionato;
- la documentazione da allegare all'istanza;
- i criteri di priorità nell'accoglimento delle domande.

PROTOCOLLO D' INTESA

tra:

- Comunità Montana dell' Appennino Cesenate;
- Comuni di: Bagno di Romagna – Borghi – Mercato Saraceno – Roncofreddo – Sarsina – Sogliano al Rubicone – Verghereto;
- Provincia di Forlì – Cesena;

per l' attivazione di un Fondo per la concessione di contributi relativi a mutui e di incentivi all' occupazione a favore delle imprese artigiane, piccole medie imprese industriali, agricole e commerciali.

Premesso:

che la Comunità Montana, i Comuni membri e l' Amministrazione hanno come compito istituzionale primario la promozione dello sviluppo del proprio territorio;

che la componente economica è in ciò fondamentale;

che l' economia di questo territorio si basa, per larghissima parte sull' attività di piccole e medie imprese industriali, artigianali, agricole, turistiche e commerciali;

che il confronto costante con l' imprenditoria locale e le sue associazioni ha evidenziato che uno dei problemi attualmente più rilevanti per le piccole e medie imprese di questo territorio è costituito dalla possibilità di accesso al credito agevolato;

che un più facile accesso al credito da parte delle imprese significa un notevole miglioramento delle condizioni medie di salute delle stesse, per quanto attiene agli investimenti sull' ammodernamento, su eventuali ampliamenti, su nuove strategie, su migliorie strutturali, sulla costituzione delle scorte;

che tutto ciò è necessario per rafforzare la competitività delle imprese di questo territorio, da cui dipendono reddito ed occupazione e dunque, in definitiva uno degli aspetti salienti della qualità della vita delle nostre popolazioni;

SI CONVIENE:

1. La Comunità Montana dell' Appennino Cesenate, i Comuni di Bagno di Romagna, Borghi, Mercato Saraceno, Roncofreddo, Sarsina, Sogliano al Rubicone, Verghereto e la Provincia di Forlì – Cesena, costituiscono un Fondo destinato al finanziamento di contributi relativi a mutui e di incentivi all' occupazione, a favore delle imprese artigiane, piccole e medie imprese industriali, agricole e commerciali, al fine di favorire lo sviluppo economico del territorio ricompreso nei Comuni sopra indicati.
2. Il Fondo di cui all' articolo precedente, è costituito dalle somme che annualmente gli Enti aderenti vi destineranno, in ragione delle rispettive disponibilità. Le somme allo scopo destinate dalla Comunità Montana e dall' Amministrazione provinciale, concorreranno a finanziare, indistintamente, le richieste di contributi ed incentivi ammesse a beneficiare del presente Fondo, mentre le somme destinate dalle Amministrazioni comunali aderenti, concorreranno a finanziare, esclusivamente, le richieste provenienti da imprese presenti sul proprio territorio.
3. Tale Fondo è costituito presso la Comunità Montana dell' Appennino Cesenate, che provvederà alla sua gestione secondo quanto previsto dall' allegato regolamento, a rendicontare agli Enti aderenti, il numero delle pratiche evase ed i rispettivi importi, nonché i relativi beneficiari, distinti per Comune di appartenenza. Sulla base di tale rendicontazione, gli Enti aderenti provvederanno alla liquidazione delle somme di propria spettanza.
4. Ai fini della gestione del Fondo, è costituito il Comitato per il credito, in seno al quale gli Enti aderenti nomineranno un proprio rappresentante. Il Comitato, disciplinato all' art. 5 dell' allegato regolamento, svolgerà la funzione di fornire, all' Ente gestore del Fondo, un parere obbligatorio sull' ammissibilità delle richieste di contributo. Ognuno dei rappresentanti dei Comuni aderenti, parteciperà alle attività del Comitato, limitatamente all' esame delle pratiche avanzate da imprese che ricadono nell' ambito del territorio di competenza.
5. Allo scopo di favorire al massimo le potenzialità di sviluppo economico del Fondo e, nella consapevolezza del ruolo fondamentale che ricoprono gli Istituti di credito nell' ambito dell' economia, l'

Ente gestore provvederà a stipulare idonee convenzioni con quegli Istituti che ne faranno richiesta e che concorderanno di applicare, alle operazioni di credito, il miglior tasso, di tempo in tempo indicato dall' Ente gestore del Fondo.

6. Al fine di assicurare la migliore informazione ai potenziali beneficiari dei contributi, la Comunità Montana ed i Comuni aderenti si impegnano ad attivare forme di pubblicità tramite pubblici avvisi ed ogni altro strumento ritenuto utile allo scopo.